



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n.432, 23020 Lanzada SO – Tel. 0342-453243 Fax 0342-556385

comune.lanzada@pec.regione.lombardia.it

Prot. 794

Lanzada, 13 febbraio 2023

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, n. 03/2023
“CHIUSURA AREA IN LOCALITA CAMPEI”**

IL SINDACO

Preso Atto che in data 12/02/2023 nel Comune di Lanzada, all'altezza della località denominata “Campei”, è stata interessata dal distacco di massi dalla parete rocciosa sovrastante, rappresentando un considerevole pericolo per la sicurezza veicolare e pedonale;

Considerato l'immediato intervento effettuato dai Vigili del Fuoco che hanno immediatamente disposto la chiusura provvisoria della strada;

Considerato il pericolo attuale e concreto derivante dall'ulteriore possibilità di caduta di massi, stante le condizioni dell'area medesima, caratterizzata da un forte pendio che sovrasta la strada;

Valutato che, per motivi inerenti alla pubblica incolumità, si rende indispensabile la totale chiusura al transito veicolare e pedonale della succitata area, fino al momento in cui l'intera zona non sarà messa nelle idonee condizioni di sicurezza;

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti questi ultimi i quali, nei periodi di alta stagione, popolano in numero considerevole il territorio della Valmalenco;

Visti gli artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 e successivi aggiornamenti e modificazioni;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

Per motivi contingibili e urgenti;

ORDINA

In attesa della perizia geologica, a decorrere dalla data odierna la totale chiusura, veicolare e pedonale, dell'area in località “Campei” nel Comune di Lanzada, fino alla data in cui non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

La presente ordinanza è resa nota alla popolazione mediante l'affissione sui luoghi interessati e l'installazione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento del C.d.S.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Cristian NANA



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO



